



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

Piazza Duca degli Abruzzi, 4 – 34100 Trieste – tel. 040/67661

ORDINANZA

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO

Località: Golfo di Trieste – tratto di mare antistante il lato est del porticciolo di Duino

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste,

VISTA la segnalazione pervenuta dalla proprietà del numero civico 61 H sito in località Duino nel Comune di Duino Aurisina, afferente ad un crollo a mare di parte della scogliera esterna prospiciente la predetta proprietà;

VISTA la propria Ordinanza n. 35/2018 in data 08.05.2018 in materia di sicurezza balneare;

VISTI gli esiti del preliminare e sommario sopralluogo condotto da dipendente personale via mare e via terra;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica incolumità, della tutela della sicurezza della navigazione e per quanto di competenza, provvedere ad interdire ad ogni uso una porzione di specchio acqueo circostante la zona interessata dal crollo;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio.

ORDINA

Art. 1

(Interdizione di specchio acqueo)

1.1. Con effetto immediato e fino a nuova disposizione, è interdetta la navigazione, la sosta e l'andcoraggio e qualsiasi attività di superficie o subacquea non espressamente autorizzata dalla Capitaneria di porto di Trieste, all'interno dell'area circolare di raggio pari a 30 metri, con centro individuato dalle seguenti coordinate geografiche (*datum* WGS 84):

LATITUDINE	LONGITUDINE
45° 46.366' N	013° 35.954' E

1.2. Il tratto di mare interessato dall'interdizione è meglio rappresentato nello stralcio planimetrico riportato in calce al presente provvedimento.

Art. 2

(Deroghe)

2.1 Non sono soggette al divieto di cui al precedente articolo:

2.1.1 le unità della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle forze militari e di polizia impegnate in servizi d'istituto;

2.1.2 le unità navali espressamente autorizzate dall'Autorità marittima.

Art. 3
(Disposizioni finali e sanzioni)

- 1 È fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
- 2 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo il fatto non costituisca reato, incorreranno:
 - 1.2.1 nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, se alla condotta di un'unità da diporto;
 - 1.2.2 nella violazione di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione negli altri casi.
- 3 La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Ordinanze del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/trieste.

STRALCIO PLANIMETRICO



Trieste, (data di apposizione della firma digitale)

P. IL COMANDANTE t.a.
Capitano di Vascello (CP)
Luciano DEL PRETE

IL COMANDANTE IN II^
Capitano di Vascello (CP)
Fabio POLETTI